

poi: l'ASL), nella quale era ricompreso quel nosocomio.

A fondamento di tale pretesa l'odierna attrice ha evidenziato l'operato dello Chamalieh il 3 agosto 2013, allorquando presso il reparto di pronto soccorso del suddetto ospedale egli aveva prestato assistenza al paziente *Ciro De Santo*. In particolare, all'esito di un giudizio civile incardinato dinanzi al tribunale di Napoli anche nei confronti dell'odierno convenuto, era stato reputato che quel giorno questi avesse colpevolmente diagnosticato al *De Santo* una colica renale, in luogo di quella che invece costituiva una torsione del funicolo testicolare destro: così ritardando di quasi quarantott'ore la sottoposizione del paziente alla corretta terapia, poi concretizzatasi in un intervento chirurgico che, però, non aveva consentito di emendare la necrosi del testicolo destro *medio tempore* verificatasi. Perciò la negligente condotta dello Chamalieh aveva comportato la condanna dell'ASL a risarcire al paziente un danno di 31.000 euro: che, unitamente a 4.000 euro per spese legali, nel 2019 era stato materialmente pagato dall'ASL al *De Santo*. E, ad avviso del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML) a cui la Procura regionale aveva poi chiesto un parere tecnico, doveva reputarsi grave la colpa ascrivibile nel caso di specie all'odierno convenuto.

2. In assenza di costituzione da parte di quest'ultimo, all'udienza del 13 aprile 2023 è stato assegnato alla Procura regionale, su sua richiesta, termine per rinnovare la notificazione della citazione.

Quindi, espletato tale incombenza e perdurando la contumacia dello Chamalieh, all'udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata

discussa esclusivamente dalla parte attrice, rappresentata dal S.P.G. Michele Ferrante; ed infine è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

3. Preliminarmente va osservato come lo Chamalieh sia stato validamente evocato in giudizio. Invero, in prima battuta, la citazione introduttiva gli è stata notificata all'indirizzo di via Bernardo Cavallino n° 115 a Napoli, nelle mani del portiere, senza che però in atti vi fosse alcuna certificazione anagrafica che identificasse in quell'indirizzo la residenza dell'odierno convenuto; e senza che neppure risultasse a lui inviata alcuna raccomandata informativa di quella notificazione. Perciò, con ordinanza emessa all'udienza del 13 aprile 2023, è stata disposta la rinnovazione della notificazione stessa.

Tale rinnovazione, comprendente la citazione originaria e la predetta ordinanza collegiale, è stata eseguita tramite ufficiale giudiziario il 6 maggio 2023: al medesimo indirizzo, stavolta però suffragato da un certificato di residenza rilasciato due giorni prima dal comune di Napoli; e nuovamente nelle mani del portiere, ma inviando due giorni dopo allo Chamalieh la raccomandata informativa n° 668708222648, richiamata in calce alla notificazione stessa. Altresì, il 23 di quello stesso mese, la citazione introduttiva, seppur priva dell'ordinanza emessa alla precedente udienza del 13 aprile 2023, è stata inviata con successo all'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito al convenuto stesso dall'ordine dei medici di Napoli, presso cui egli risulta tuttora iscritto.

4. Inoltre, prima di vagliare il merito, va sottolineato come la

documentazione concernente il caso di specie risulti ricompresa in una soltanto delle otto sottocartelle racchiuse dall'odierna attrice nell'allegato n° 8: il quale corrisponde alla nota mediante cui l'Arma dei Carabinieri, *sub specie* del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli, il 17 agosto 2021 ha trasmesso alla Procura regionale documentazione concernente otto sinistri di carattere medico. Peraltro, in maniera a dir poco sorprendente, agli atti dell'odierno giudizio la Procura stessa ha versato tutte ed otto quelle sottocartelle, anziché soltanto la sottocartella C specificamente riguardante il paziente *Ciro De Santo*; e, addirittura, gli allegati nn° 12 e 13 alla citazione risultano composti da documenti riferiti esclusivamente a pazienti diversi dal *De Santo*.

5. Venendo comunque al merito, che può vagliarsi grazie alla documentazione racchiusa nella sottocartella C del già menzionato allegato n° 8 alla quale si farà esclusivo riferimento d'ora in avanti, innanzitutto dal verbale di pronto soccorso del "Loreto mare" del 3 agosto 2013 (all. 6) viene indicato nello *Chamalieh* "il medico dimettente" riguardo al paziente *Ciro De Santo*. Questi, all'epoca diciannovenne, all'ingresso in quel reparto aveva lamentato "... dolore [al] fianco dx irradiato ai testicoli"; ed era stato dimesso con la diagnosi di colica renale, venendogli altresì prescritto di assumere al bisogno uno specifico farmaco in via intramuscolare e di sottoporsi poi ad un'ecografia renale e ad un'analisi delle urine. Invece, due giorni dopo, quel paziente si era nuovamente recato al pronto soccorso di quel medesimo ospedale, accusando "algia testicolare con gonfiore"; e, quindi, era stato rapidamente sottoposto ad un intervento chirurgico

di orchiectomia destra, in relazione alla constatata “torsione ... funicolare con necrosi testicolare destra”, secondo quanto comprovato dalla cartella clinica dell’intervento stesso (all. 6).

Perciò, ascrivendo allo Chamalieh un errore medico, alla fine del 2015 il De Santo ha convenuto dinanzi al tribunale di Napoli non soltanto lui, ma anche l’ASL (all. 4). Peraltro, alla luce delle conclusioni favorevoli al De Santo stesso a cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio Ciro Mauro, nella relazione prodotta il 26 febbraio 2018 (all. 7) replicando anche alle osservazioni critiche del consulente tecnico di parte convenuta Ilaria Di Martino, il 18 settembre 2018 il danneggiato e il suo difensore hanno rispettivamente accettato in via transattiva un risarcimento danni di 31.000 euro ed un rimborso di spese legali per 4.000 euro (all. 1.1), poi liquidati dall’ASL con determina adottata il 6 novembre di quello stesso anno (all. 2) a cui, tra il 25 febbraio ed il 6 marzo 2019, ha fatto sèguito l’emissione dei conseguenti mandati di pagamento (all. 3A e 3B).

6. Inoltre, nonostante quanto nitidamente affermato dal predetto consulente tecnico d’ufficio Mauro, la Procura odierna attrice ha reputato di acquisire un ulteriore parere tecnico anche dal CML: il quale lo ha reso il 1° giugno 2022 (all. 14 alla citazione), peraltro confermando la gravità della colpa insita nell’errore diagnostico ascrivibile allo Chamalieh.

7. Tali concordi conclusioni del consulente tecnico d’ufficio Mauro e del CML appaiono pienamente condivisibili, anche perché entrambe congruamente e logicamente motivate, *ad abundantiam*

dovendosi però emendare una svista fattuale in cui è incorso il Mauro.

Invero questi ha reputato che, subito dopo esser stato visitato dallo Chamalieh, il De Santo fosse stato sottoposto ad un'ecografia renale ed all'esame delle urine: venendo desunte tali circostanze da quanto indicato in chiusura del già richiamato verbale di pronto soccorso del 3 agosto 2013, alla voce "prescrizione" medica (all. 6). Tuttavia appare evidente come quest'ultima indicazione rivestisse valenza meramente futura: tanto che l'assunzione di un farmaco in via intramuscolare veniva prospettata "al bisogno", proprio perché condizionata dall'evoluzione della sintomatologia algica. Perciò valeva lo stesso per l'ecografia renale e per l'esame delle urine: con l'ovvia diversità, trattandosi entrambi di accertamenti diagnostici e non già di uno strumento terapeutico quale un farmaco, secondo cui concettualmente il loro espletamento prescindeva dall'evoluzione della sintomatologia stessa. D'altronde dall'elencazione delle attività svolte presso il pronto soccorso a partire dalle 8,32 in poi, cioè dall'ora in cui è stato aperto il relativo verbale, appare chiaro come lo Chamalieh, unico medico ivi menzionato, si sia limitato: ad espletare un'anamnesi patologica prossima, ad accertare i parametri vitali e a somministrare una fiala del medesimo farmaco poi contemplato nella successiva prescrizione terapeutica.

Ulteriore conferma riguardo all'omissione di un'ecografia renale viene dal verbale di pronto soccorso stilato due giorni più tardi: laddove, tra gli accertamenti espletati subito dopo l'apertura del verbale, appaiono ricompresi i principali esami ematici, una radiografia

del torace e una duplice ecografia dell'apparato urinario e della regione testicolare. Altresì, nelle pagine successive della cartella clinica, sono rinvenibili i referti sia di un'ecografia completa dell'addome e della regione testicolare; sia della specifica regione scrotale, in quest'ultimo caso con la relativa immagine ecografica.

Perciò, alla luce di quanto affermato tanto dal Mauro quanto dal CML, l'ecografia renale, che comunque lo Chamalieh si era limitato a prescrivere, quand'anche effettuata avrebbe soltanto consentito di escludere la diagnosi di colica renale. Mentre la torsione testicolare si sarebbe potuta palesare essenzialmente grazie ad un'ecografia o, meglio ancora, mediante un ecocolordoppler della regione testicolare.

8. Così acclarato l'*an debeatur* del danno erariale scaturito dalla gravemente colpevole condotta dello Chamalieh, l'entità del medesimo è indubitabile che equivalga al già descritto complessivo esborso di 35.000 euro in favore del De Santo e del suo difensore (allegati 3A e 3B), senza che possano rinvenirsi ragioni per qualsivoglia riduzione.

Inoltre a tale danno erariale, dalla data del 6 marzo 2019 in cui esso è stato definitivamente arrecato all'ASL in virtù del compiuto pagamento al terzo danneggiato, vanno addizionati la rivalutazione monetaria sino alla pubblicazione dell'odierna sentenza, nonché gli interessi legali da tale pubblicazione sino al dì dell'effettivo soddisfo.

9. Infine la soccombenza del convenuto trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese dell'odierno giudizio: la cui liquidazione è demandata alla segreteria di questa Sezione, con nota a margine della sentenza stessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 c.g.c.

P . Q . M .

la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,
definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 73762:

- condanna Mohammed Chamalieh a risarcire all'ASL Napoli 1 Centro un danno di 35.000 (trentacinquemila) euro, oltre alla rivalutazione monetaria dal 6 marzo 2019 sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali da quest'ultima data sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- pone a carico dello Chamalieh le spese di giustizia, liquidate dalla segreteria di questa Sezione con nota a margine della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 28 settembre 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 05/02/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)